




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



DECRETO N. 30 DEL 29 maggio 2009

OGGETTO: Ditta ALLES – Azienda Lavori Lagunari Escavo Smaltimenti S.p.a. sede legale a Venezia (VE), Marghera, via della Pila, 119 e ubicazione impianto a Venezia (VE), Marghera, via dell'Elettronica, 5. Autorizzazione Integrata Ambientale. Punto 5.1 e 5.3, dell'Allegato I, del D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59. Impianto di ricondizionamento rifiuti speciali, anche pericolosi.
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007, n. 1450 del 22 maggio 2007.

IL SEGRETARIO REGIONALE AMBIENTE E TERRITORIO

- (1) VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- (2) VISTO il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- (3) VISTO il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" che nello specifico riguardano le attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 del citato allegato;
- (4) VISTO il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare Parte IV, Titolo IV;
- (5) VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 59/2005";
- (6) VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";
- (7) VISTO il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 7/06/2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3 dell'all. I del D.lgs. 59/2005;
- (8) CONSIDERATO che con le deliberazioni della Giunta Regionale sopra citate è stato stabilito di procedere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio per tutte le tipologie impiantistiche per le quali le linee guida nazionali non siano state approvate o siano comunque state pubblicate successivamente alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20/03/2007;
- (9) PRESO ATTO che la ditta ALLES Srl ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs 59/2005

Mod. B - copia

in data 28/05/2007, prot.n. 300004/5719 del 29/05/2007, e perfezionata con note del 29/01/2008, prot.n. 56075/5719 (domanda di AIA) e prot.n.56073/5719 (documentazione AIA) del 31/01/2008, e del 07/07/2008, prot.n. 370582/5719 del 16/07/2008, e del 17/11/2008, prot.n. 622312/5719 del 24/11/2009, per i punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato I del D.lgs. n. 59/2005, per l'impianto sito a Venezia (VE), Marghera, via dell'Elettronica, 5, e catastalmente censito ai mappali n. 1485, 1487, 667 del foglio 6 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Venezia Sezione Malcontenta, e che la Struttura regionale competente ne ha riscontrato la conformità ai sensi del punto 5 della DGRV n. 668/2007;

- (10) VISTO l'avvio del provvedimento ai sensi degli art. 7 e segg. della Legge 241/1990 e s.m.i., comunicato alla ditta ALLES Srl in data 29/07/2008, prot.n. 395220/5719;
- (11) VISTO l'annuncio fatto pubblicare dalla ditta, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.lgs. n. 59/2005, sul quotidiano "il Gazzettino" in data 13 agosto 2008, come da comunicazione della ditta in data 26/08/2008, prot.n. 453463/5719 del 4/09/2008;
- (12) PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione di cui al punto precedente, non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati nei termini fissati dall'art. 5, comma 8, del D.lgs. n. 59/2005;
- (13) PRESO ATTO che sulla base della documentazione presentata è stato rilasciato alla ditta ALLES Srl, il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria con DSR n. 117 del 13/09/2007, con scadenza al 30/09/2008, ricognitivo dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciata dalla Provincia di Venezia n. 61750/03 del 23/09/2003, con scadenza 30/09/2008;
- (14) VISTA la nota del 6/08/2008, prot.n. 410275/5719, con la quale la Regione chiede a Provincia di Venezia e ARPAV-DAP Venezia nulla osta per concedere il rinnovo dell'AIA provvisoria di cui al DSR n. 117 del 13/09/2007, con scadenza al 30/09/2008;
- (15) VISTI i nulla osta comunicati dalla Provincia di Venezia del 15/09/2008 p. 61929/08, prot.reg.n. 474121/5719 del 19/09/2008 e dell'ARPAV-DAP Venezia del 24/09/2008 p. 120864/08/ST, prot.reg.n. 497288 del 29/09/2008, al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio in essere;
- (16) PRESO ATTO che sulla base delle note della Provincia di Venezia e dell'ARPAV-DAP Venezia, è stato rilasciato alla ditta ALLES Srl, il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria DSR n. 85 del 29/09/2008 con scadenza al 30/05/2009, che proroga la scadenza del DSR n. 117 del 13/09/2007 con scadenza al 30/09/2008;
- (17) VISTO Che la ditta ha richiesto, contestualmente all'istanza per il rilascio dell'AIA del 29/01/2008, l'inserimento delle seguenti tipologie di rifiuto:
- 19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
 - 19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
 - 19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
 - 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
- (18) CONSIDERATO che la ditta ha richiesto tali codici a seguito di indicazioni contenute nell'ambito di Conferenze dei Servizi relative al Sito di Interesse Nazionale Venezia - Porto Marghera;
- (19) VISTO il parere formulato successivamente dalla Segreteria Tecnica del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 30/07/2008, con il quale dichiara che *"la codificazione con codice 17 05 04 o 17 05 03* di un terreno proveniente da un sito contaminato possa essere attribuita solo a condizione che il terreno stesso provenga esclusivamente da operazioni di scavo, non sia stato sottoposto ad alcun tipo di selezione e/o trattamento, e sia destinato ad utilizzazione o smaltimento esterno. In tutti i casi in cui il terreno derivi da operazioni di*

selezione e/o trattamento ai fini dello smaltimento esterno, allo stesso deve essere assegnato il codice 19 13 01 o 19 13 02 ...”.*

- (20) RITENUTO quindi, come già discusso nel corso della riunione istruttoria del 12/05/2009, che la richiesta fatta dalla ditta non è più attuale, e quindi di non autorizzare la ditta al ricevimento dei rifiuti di cui ai codici CER 19 13 01* e 19 13 02;
- (21) PRESO ATTO che con nota del 18/11/2008, prot.n. 622335/5719 del 24/11/2008, la ditta ha comunicato che è mutata la ragione sociale del Gestore dell'impianto sito in via dell'Elettronica 5 a Marghera – Venezia, da ALLES Srl a ALLES Spa, mantenendo invariati tutti gli altri dati identificativi del gestore;
- (22) RITENUTO quindi di rilasciare il presente provvedimento per la gestione dell'impianto di smaltimento – ricondizionamento di rifiuti speciali anche pericolosi sito a Venezia (VE), via dell'Elettronica, 5, frazione Marghera, alla ditta ALLES – Azienda Lavori Lagunari Escavo Smaltimenti S.p.a. (C.F.: 02836870275), con sede legale a Venezia (VE), via della Pila, 119, frazione Marghera;
- (23) VISTI gli esiti della riunione istruttoria tenutasi in data 12/05/2009, il cui verbale è agli atti dell'amministrazione regionale, cui hanno partecipato i rappresentanti di ALLES Spa, Provincia di Venezia, ARPAV DAP Venezia, VERITAS Spa;
- (24) VISTO il provvedimento di Autorizzazione ai sensi dell'art 28 del d.lgs. 22/97 (ora art 210 del d.lgs. 152/2006) rilasciato dalla Provincia di Venezia con DDP n. 61750/03 del 23/09/2003, come modificato da DDP n. 50094/04 del 29/07/2004, che verrà sostituito dal presente provvedimento come di seguito argomentato;
- (25) VISTO il provvedimento n. 32905 del 23/10/2006 di Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, le acque di prima pioggia di dilavamento i piazzali industriali e le acque reflue assimilabili al civile in pubblica fognatura rilasciato da VESTA Spa e i provvedimenti di deroga ai limiti allo scarico per Solfati e Cloruri n. 58704 del 14/12/2006 e n. 37301 del 26/09/2003, che verranno sostituiti dal presente provvedimento come di seguito argomentato;
- (26) VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta con nota datata 27/05/2009, p. 319/09/NC/nc, e datato 20/05/2009;
- (27) VISTA la comunicazione ARPAV DAP Venezia Servizio Territoriale datata 27/05/2009 p. 67836/09/VA (prot. reg.le n. 290940 del 27/05/2009), in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta ALLES Spa, con la quale esprime parere positivo, richiedendo alcune integrazioni;
- (28) VISTA la comunicazione della Provincia di Venezia datata 27/05/2009 p. 35571/09 (prot. reg.le n. 291063 del 27/03/2009), in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta ALLES Spa, con la quale esprime parere favorevole, richiedendo tuttavia che sia inserito all'interno dell'AIA il rispetto delle *“Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo negli impianti di trattamento rifiuti”* emanate con DDP n. 8843 del 20/12/2005, o, *“in alternativa, di far presentare alla ditta in un tempo ritenuto congruo di 90 giorni, eventuali osservazioni o integrazioni alle citate linee guida”*;
- (29) VALUTATA la conformità alle Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti: DM 29 gennaio 2007 *“Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: 5 Gestione dei rifiuti:*
ALLEGATO 1: Trattamento dei PCB, degli apparati e dei rifiuti contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio, e
ALLEGATO 6: Impianti di trattamento chimico fisico (PH-C) dei rifiuti solidi”, pubblicati nel supplemento ordinario alla GU n. 130 del 7 giugno 2007;
- (30) VISTO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del DLgs n. 59/2005, ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere, tra l'altro, l'indicazione delle autorizzazioni sostituite.
- (31) RITENUTO di sostituire, in conformità a quanto detto al punto precedente, l'autorizzazione alla gestione

dei rifiuti rilasciata dalla Provincia di Venezia con DDP n. 61750/03 del 23/09/2003 come modificato da DDP n. 50094/04 del 29/07/2004 e l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura rilasciato da VESTA spa con provvedimento n. 32905 del 23/10/2006 e relative deroghe ai limiti allo scarico di cui ai provvedimenti n. 58704 del 14/12/2006 e n. 37301 del 26/09/2003;

- (32) RITENUTO che le garanzie finanziarie previste, in sintonia con quanto stabilito dalla L.R. n. 26/2007, art. 1, in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), relativamente alla specifica competenza in materia di controllo preventivo, debbano essere presentate alla Provincia di Venezia, competente per territorio, e debbano essere accese a favore della medesima amministrazione provinciale; in particolare le garanzie finanziarie da prestare alla provincia di Venezia devono essere conformi al modello di cui alla DCP 60/2008;
- (33) PRESO ATTO che la ditta in oggetto risulta essere certificata UNI EN ISO 14001:2004, certificato n. IT05/1180 con validità dal 06/12/2005 al 06/12/2011;
- (34) RITENUTO pertanto di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla ditta e da quella acquisita dall'Autorità competente durante l'espletamento della fase istruttoria, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta ALLES Spa, per l'attività prevista dal d.lgs. 18.02.2005, n. 59, nell'all. I, ai punti 5.1 e 5.3, per un periodo di anni 6 come previsto dall'articolo 9 del DLgs n. 59/2005, e quindi fino al 31/05/2015, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo.

DECRETA

1. Alla Ditta ALLES – Azienda Lavori Lagunari Escavo Smaltimenti S.p.a. (C.F.: 02836870275) con sede legale a Venezia - Marghera, via della Pila, 119, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto ubicato a Venezia - Marghera, via dell'Elettronica, 5, e catastalmente censito ai mappali n. 1485, 1487, 667 del foglio 6 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Venezia Sezione Malcontenta, per le attività individuate dal d.lgs. 59/05 allegato I, individuate ai punti 5.1 e 5.3.
2. Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs 59/2005, la presente Autorizzazione è rilasciata per un periodo di anni 6, e pertanto fino al 31/05/2015, in quanto la ditta risulta essere certificata UNI EN ISO 14001.
3. Per l'eventuale rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il gestore, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 del D. Lgs. n. 59/2005, dovrà presentare istanza, corredata di una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 59/2005, almeno sei mesi prima della scadenza della medesima autorizzazione.
4. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione UNI EN ISO 14001:2004, la validità della presente Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 5 (cinque) anni a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento.
5. La ditta è tenuta a comunicare alla Regione Veneto e alla Provincia di Venezia l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto e alla Provincia di Venezia di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione.
6. Ai sensi dell'articolo 5 comma 14 del d.lgs. 59/2005, il presente provvedimento risulta comprensivo delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - a) Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 210 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in sostituzione del provvedimento rilasciato dalla Provincia di Venezia DDP n. 61750/03 del 23/09/2003 come modificato da DDP n. 50094/04 del 29/07/2004
 - b) Autorizzazione allo scarico ai sensi della parte III sezione II del d.lgs. n. 152/2006 nella fognatura comunale di via dell'Elettronica, in sostituzione del provvedimento rilasciato da VESTA Spa n. 32905 del 23/10/2006.
7. La ditta è autorizzata a gestire presso l'impianto oggetto della presente autorizzazione le seguenti tipologie di rifiuti:

- 01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
 - 01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
 - 01 05 06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
 - 01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
 - 01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
 - 10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
 - 10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
 - 10 11 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 - 10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
 - 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
 - 17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
 - 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
 - 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
 - 17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
 - 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
 - 19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
 - 19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
 - 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
 - 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
 - 19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
 - 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
 - 19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
 - 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
 - 19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
 - 19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
 - 19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
 - 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
 - 19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
 - 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
 - 20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
 - 20 03 altri rifiuti urbani
 - 20 03 03 residui della pulizia stradale

8. I rifiuti in ingresso in impianto potranno essere ricevuti esclusivamente accompagnati da specifica OMOLOGA del rifiuto, che può essere costituita anche da certificazione analitica. Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla ditta. Tutti certificati di omologa e di analisi dovranno essere conservati in impianto a disposizione degli enti di controllo per un periodo di tempo non inferiore a 5 (cinque) anni.
9. Le attività, anche con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006, che potranno essere svolte dalla ditta sono le seguenti:
 - a) operazione di deposito preliminare (D15) prima di una delle operazioni descritte alle successive lettere b), c) e d);

- b) operazione di trattamento fisico-chimico di rifiuti (D9), tramite equalizzazione / aggiunta reagenti / disidratazione meccanica dei rifiuti costituiti da fanghi "pompabili";
- c) operazione di trattamento fisico-chimico di rifiuti (D9), tramite stabilizzazione / igienizzazione di fanghi non "pompabili" e terre tramite aggiunta di calce, effettuata direttamente nella vasca di stoccaggio;
- d) raggruppamento preliminare (D13) di rifiuti, compresa la miscelazione di rifiuti di cui al successivo punto 11, lettere a), b) e c).

Nello spazio annotazioni del registro di cui all'articolo 190 del D.lgs. n. 152/2006, dovrà essere data evidenza della specifica operazione D9 effettuata sul rifiuto, con esplicito riferimento alle operazioni descritte al presente punto.

10. Le quantità di rifiuti gestiti presso l'impianto sono i seguenti:
 - a) quantità massima di rifiuti, anche tutti pericolosi, stoccabili in impianto di cui all'operazione D15 dell'allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006: 6.000 tonnellate;
 - b) quantità massima di rifiuti per cui sono consentite, cumulativamente, le operazioni di cui ai punti D9 e D13 dell'allegato B alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006: 600 m³/giorno, pari a 726 t/giorno usando un peso specifico di 1,21 t/m³;
11. L'impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall'articolo 178 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) Presso l'impianto sono ammesse procedure di gestione di miscelazione di rifiuti in deroga a quanto previsto dall'art. 187, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006.
 - b) La miscelazione dei rifiuti di cui sopra deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - I) le operazioni di miscelazione devono avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità" sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il Tecnico Responsabile deve provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo nello spazio "annotazioni" relativo alla registrazione della miscelazione annotando sul quaderno di registrazione dell'impianto previsto dall'articolo 28 della LR n. 3/2000 le seguenti informazioni:
 - partite, quantità, CER dei rifiuti miscelati;
 - cisterna, serbatoio, o area di stoccaggio;
 - condizioni, tempi ed esiti delle verifiche delle prove di miscelazione;
 - II) l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i codici CER che compongono la miscela stessa;
 - III) nel caso in cui il miscuglio di rifiuti sia destinato a smaltimento in discarica, lo stesso potrà esservi conferito solo nel caso in cui tutti i rifiuti di origine siano singolarmente conformi ai criteri di ammissibilità per la discarica individuata;
 - IV) la miscela ottenuta deve essere caratterizzata al fine di verificare la compatibilità con l'impianto di destinazione finale del rifiuto; la codifica "CER" delle miscele in deroga di cui alla lettera a), deve essere individuata dal capitolo 19, con caratteristiche di rifiuto "pericoloso";
 - V) in ogni caso, dalle registrazioni sul registro di carico e scarico si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
 - c) le operazioni di miscelazione non in deroga a quanto stabilito dall'art. 187, del D.lgs. n. 152/2006, devono avvenire con le seguenti modalità:
 - I) il codice identificativo dei rifiuti destinati allo smaltimento o recupero, originatisi dalle operazioni di miscelazione non in deroga, dovrà essere individuato tra quelli di cui al capitolo 19, dell'Allegato A, alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006;
 - II) se la miscelazione è ottenuta per mezzo di trattamenti meccanici dei rifiuti il codice dovrà essere individuato nella voce 19 12;
 - III) le miscelazioni non in deroga devono essere registrate sul quaderno di manutenzione di cui all'art. 28, della L.R. 3/2000, indicando partite, quantità, CER dei rifiuti miscelati, cisterna, serbatoio, o area di stoccaggio delle miscele oltre che gli esiti delle verifiche di miscelazione da eseguirsi preventivamente;
 - IV) le operazioni di miscelazione comprese le prove di cui al punto precedente, sono condotte sotto la completa responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto;

- V) nel caso in cui le miscele siano effettuate tra rifiuti della medesima tipologia merceologica (es: batterie, oli esausti ed emulsioni oleose), non si applicano le modalità di cui ai punti precedenti;
- VI) in ogni caso, dalle registrazioni sul registro di carico e scarico si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;

- d) non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
- e) ogni singola partita di rifiuti presa in carico, non può essere tenuta in condizioni di deposito preliminare o di messa in riserva per periodi superiori a 365 giorni consecutivi;
- f) deve essere sempre presente in impianto idonea cartellonistica al fine di identificare in maniera univoca la tipologia e la partita di rifiuto presente nelle aree di stoccaggio/lavorazione, dalla ditta evidenziando se trattasi di rifiuti pericolosi o non pericolosi;
- g) tutte vasche adibite allo stoccaggio dei rifiuti (comprese le zone adibite allo stoccaggio di cassoni esternamente al capannone) devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento alla planimetria di cui al successivo punto 13 tramite idonea cartellonistica che deve essere sempre leggibile in maniera chiara e senza possibilità di fraintendimenti;
- h) Deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente in impianto mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata;
- i) la ditta deve operare in conformità alle linee guida della Provincia di Venezia emanate con DDP n.88243 del 20/12/2005.
12. La ditta è autorizzata allo scarico nella fognatura comunale di via dell'Elettronica delle acque reflue industriali esitate dall'insediamento produttivo di cui al presente provvedimento (Cod. Scarico PM 343) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) mantenimento delle caratteristiche del refluo entro i valori limite di cui alla seguente Tabella:

Tabella: limiti di emissione per lo scarico in pubblica fognatura di cui al punto 12.					
Parametro	Unità di misura	Limiti	Parametro	Unità di misura	Limiti
pH		6 - 9,5	Rame	mg/l	0,1
Temperatura	°C	40	Selenio	mg/l	0,03
Colore		Non percettibile con diluizione 1:40	Zinco	mg/l	1
Odore		non deve essere causa di molestie	Somma elementi tossici [As, Cd, CrVI, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn]	S C _p /Clim	3
Materiali grossolani		assenti	Tensioattivi totali	mg/l	4
Solidi sospesi totali	mg/l	200	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
Solidi sedimentabili	ml/l	15	Grassi animali e vegetali	mg/l	40
BOD ₅	mg/l	250	Idrocarburi totali	mg/l	10
COD	mg/l	500	Fenoli	mg/l	1
Azoto ammoniacale (NH ₄)	mg/l	30	Aldeidi	mg/l	2
Azoto nitroso (N.NO ₂)	mg/l	0,6	Mercaptani come S	mg/l	0,1
Azoto nitrico (N.NO ₃)	mg/l	30	Solfuro di carbonio, trielina, cloroformio, tetracloruro di carbonio, dicloroetilene	mg/l	2
Fosforo totale	mg/l	10	Composti organici clorurati non citati altrove	mg/l	0,1
Fluoruri	mg/l	10	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
Cloruri	mg/l	15000	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
Solfuri (H ₂ S)	mg/l	2	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
Solfiti (SO ₃)	mg/l	2	Arsenico	mg/l	0,5
Solfati (SO ₄)	mg/l	1500	Cadmio	mg/l	0,02
Alluminio	mg/l	2	Mercurio	mg/l	0,005
Bario	mg/l	20	Piombo	mg/l	0,2
Boro	mg/l	4	Cianuri totali	mg/l	1
Cromo III	mg/l	2	Pesticidi totali esclusi i fosforati	mg/l	0,05
Cromo VI	mg/l	0,2	aldrin	mg/l	0,01

Tabella: limiti di emissione per lo scarico in pubblica fognatura di cui al punto 12.					
Parametro	Unità di misura	Limiti	Parametro	Unità di misura	Limiti
Ferro	mg/l	4	dieldrin	mg/l	0,01
Manganese	mg/l	4	endrin	mg/l	0,002
Ferro + Manganese	mg/l	4	isodrin	mg/l	0,002
Nichel	mg/l	4	Saggio di tossicità	vivi	>20 %

- b) esecuzione di prelievi e analisi dei parametri indicati nella tabella di cui alla Tabella di cui alla precedente lettera a) secondo metodi analitici e le metodiche di campionamento indicati nel D.lgs. n. 152/2006. I risultati analitici dovranno essere trasmessi a VERITAS Spa entro 30 giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione e, successivamente, con cadenza trimestrale fine mese;
- c) è facoltà di VERITAS Spa di effettuare verifiche quali – quantitative sul refluo conferito. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel pozzetto di campionamento, che deve essere sempre accessibile alle autorità competenti per il controllo;
- d) l'autorizzazione allo scarico di cui al presente punto decadrà qualora la ditta apporti modifiche strutturali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo.
13. Il lay-out impiantistico deve essere conforme alla planimetria presentata dalla ditta di cui alla documentazione AIA allegata alla nota del 29/01/2008, prot. n. 56073/57.19 del 31/12/2008, "SCHEDE B – Dati e notizie sull'impianto attuale", Allegato B21.
14. È approvato il Programma di Monitoraggio e Controllo (PMC) presentato dalla ditta datato 20/05/2009 di cui alla premessa (26), cui hanno dato parere positivo ARPAV-DAP Venezia con nota datata 27/05/2009 e della Provincia di Venezia datata 27/05/2009, citate in premessa;
- a) la ditta dovrà comunicare agli enti competenti ogni eventuale variazione del PMC comprese quelle derivanti dall'utilizzo di sistemi di gestione ambientale in sostituzione del programma stesso.
- b) qualunque variazione in ordine al nominativo del controllore indipendente, dovrà essere comunicata alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia, all'ARPAV accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico;
- c) la ditta, entro il 31/07/2009, dovrà presentare alla Regione, ARPAV DAP Venezia e Provincia di Venezia, un nuovo elaborato redatto tenendo conto delle osservazioni fatte dall'ARPAV-DAP Venezia nelle note del 27/05/2009 richiamata in premessa, nonché delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, diverse da quelle contenute nella precedente autorizzazione Provinciale (DDP n. n. 61750/03 del 23/09/2003), ;
- d) ogni modifica di tipo sostanziale al Programma di Monitoraggio e Controllo, compreso anche l'elaborato richiesto di cui alla precedente lettera c), è soggetta ad approvazione formale da parte di questa Amministrazione, sentiti i pareri della Provincia di Venezia e di ARPAV-DAP Venezia.
15. La ditta deve dare tempestiva comunicazione a Provincia di Venezia, ARPAV DAP Venezia e al Comune di Venezia, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, punto c), del D. Lgs. 59/2005.
16. Ai sensi del d.lgs. 59/05, art. 11, comma 5, al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il gestore è tenuto a fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente provvedimento.
17. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Venezia (DPCM 14 novembre 1997).
18. Entro il 31 luglio 2009 la ditta dovrà prestare a favore della Provincia di Venezia le garanzie finanziarie per l'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2528 del 14.07.1999, e con le modalità stabilite dalla Provincia di Venezia.
- a) La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento va comunque effettuata secondo una delle seguenti modalità:
- i. fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di credito;

- ii. polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del "ramo cauzioni", ai sensi del Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il "ramo cauzioni" o il "ramo crediti". Sono esclusi altri soggetti, diversi da quelli di cui ai punti sopra riportati, ivi compresi gli intermediari finanziari e le società di intermediazione finanziaria. In ogni caso, sono ammesse alla presentazione di polizze fideiussorie assicurative le Società di assicurazione autorizzate a costituire cauzioni a garanzia verso lo Stato ed altri Enti pubblici ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche e integrazioni. Le polizze fideiussorie, tra l'altro, dovranno prevedere che lo svincolo avvenga su esplicita richiesta dell'ente garantito.
- b) Entro il 31 luglio 2009 la ditta dovrà presentare alla Provincia di Venezia copia della polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento come previsto dalla DGRV n. 2528/99 e s.m.i.. Entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza annuale di tale polizza, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Venezia copia del relativo rinnovo;
19. In caso di chiusura dell'impianto in vigenza della presente autorizzazione tutti i rifiuti presenti presso l'impianto dovranno essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero, nonché procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.
20. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 59/2005, ARPAV effettuerà nell'arco di durata dell'autorizzazione integrata ambientale due controlli istituzionali, di cui uno anche analitico.
21. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri e concessioni di altri organi ed è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
22. Il presente provvedimento revoca i precedenti DSR n. 117 del 13/09/2007 e DSR n. 85 del 29/09/2008.
23. Resta fatto salvo l'obbligo da parte della Ditta, pena la decadenza del provvedimento di AIA, del versamento - con le modalità che verranno successivamente comunicate ai soggetti interessati - degli eventuali oneri istruttori di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 59/2005 aggiuntivi rispetto all'anticipo di Euro 2.500 già corrisposto ai sensi della DGR n. 3826 del 9 dicembre 2008.
24. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta ALLES Spa con sede legale a Venezia - Marghera, via della Pila, 119 cap 30175, via Ca' Vecchia, 7, cap 37036, al Comune di Venezia, alla Provincia di Venezia, ad A.R.P.A. Veneto, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti, a VERITAS Spa e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
25. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa".

Attesto che la presente copia, composta di n° 9 (nove) fogli, è conforme all'originale conservato agli atti.

Venezia, 4 GIU 2009

IL SEGRETARIO REGIONALE
AMBIENTE E TERRITORIO
Ing. Roberto Casarin

FIRMATO

UNITÀ COMPLESSA TUTELA ATMOSFERA
Il Funzionario
Ing. Ubaldo De Bci

Ubaldo De Bci